

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedo* — *Relazione sui titoli del Senatore Spaccapietra e giuramento dello stesso* — *Seguito della discussione del progetto di legge pel Codice forestale* — *Dichiarazione del Senatore Des-Ambrois sulle disposizioni del Titolo quinto rinviato alla Commissione* — *Schiarimenti ed osservazioni del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio* — *Emendamento del Senatore Lauzi al primo comma dell'articolo 47, combattuto dal Senatore Des-Ambrois* — *Ritiro dell'emendamento* — *Aggiunta del Senatore Ginori* — *Avvertenze dei Senatori Marzucchi e Devincenzi, cui rispondono il Senatore Des-Ambrois e il Ministro* — *Osservazioni del Senatore Ginori* — *Schiarimento del Senatore Leopardi* — *Dichiarazioni e proposta del Senatore Devincenzi, combattuta dal Senatore Mameli* — *Proposta suppressiva dell'art. 47 del Senatore Devincenzi* — *Proposta di sostituzione del Ministro dell'articolo 77 ministeriale al 47* — *Proposta del Senatore De Falco* — *Osservazioni del Sen. Farina in appoggio della proposta del Ministro* — *Dichiarazioni e proposta del Relatore* — *Osservazione del Senatore Farina* — *Sospensione del Titolo quinto* — *Osservazione del Senatore Sanseverino all'articolo 57* — *Proposta di rinvio del Senatore Conforti, non accettata dalla Commissione* — *Ritiro della proposta Conforti* — *Aggiunta del Senatore Sanseverino all'ultimo comma dell'articolo* — *Approvazione dell'articolo* — *Avvertenza del Senatore De Foresta* — *Ritiro dell'aggiunta* — *Proposta suppressiva dell'articolo 58, del Senatore Conforti, combattuta dal Senatore Mameli* — *Aggiunta del Senatore Ginori accettata dalla Commissione* — *Nuove istanze del Senatore Conforti* — *Approvazione dell'articolo e dell'aggiunta* — *Approvazione dell'articolo 59* — *Dubbio del Senatore Ginori sull'articolo 60, cui rispondono il Ministro ed il Senatore Mameli* — *Istanza del Senatore Ginori, cui risponde il Ministro* — *Osservazione del Senatore Farina* — *Approvazione degli articoli 60, 61, 62, 63* — *Obbiezioni del Senatore De Falco all'art. 64, cui risponde il Senatore Mameli* — *Reiezione dell'articolo* — *Mozione del Senatore Montanari appoggiata dalla Commissione* — *Approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore **Manzoni T. Segretario** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Il Senatore **Sylos Labini** chiede un mese di congedo che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. È invitato l'onorevole Senatore **Arrivabene** a riferire sui titoli del signor Senatore **Spaccapietra**.

Senatore Arrivabene. S. M., conformemente all'articolo 33 dello Statuto, con Decreto 24 novembre 1861 si è degnata nominare Senatore l'onorevole signor **Nicola Spaccapietra**, primo presidente della Corte di Cassazione di Napoli. Egli è nato nel 1800, quindi ha l'età prescritta. Gli sono poi applicabili le disposizioni dell'8^a e 12^a categoria dell'articolo 33.

Io quindi, a nome del 3^o Ufficio, ho l'onore di proporvi l'ammissione dell'onorevole signor **Nicola Spaccapietra**.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del 3^o Uf-

ficio espresse dal signor Senatore **Arrivabene** sui titoli del signor **Spaccapietra**, sorga.

(Approvato).

I signori Senatori, **De Falco** e **Conforti** sono pregati di introdurre nell'Aula il signor Senatore **Spaccapietra**.

(Il signor **Spaccapietra** è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formola).

Do atto al signor Senatore **Spaccapietra** del giuramento da lui prestato, lo dichiaro Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL CODICE FORESTALE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sull'ordinamento del Codice forestale. Ieri il Senato rinviò alla Commissione il Titolo quinto che erasi cominciato a discutere; quindi prego la Commissione a comunicare al Senato il risultamento dei suoi studii.

Senatore **Des-Ambrois**. La Commissione, in ossequio alla deliberazione del Senato, ha ripreso in esame le disposizioni contenute nel Titolo quinto che sono tutte dirette alla conservazione dei boschi in generale.

La Commissione si è innanzi tutto occupata degli articoli 47 e 48 i quali hanno per iscopo di ovviare ai pericoli d'incendio.

Queste disposizioni non sembrano alla Commissione eccedere i limiti del vero bisogno, sono conformi alla generalità delle estere legislazioni e sono già esistenti in alcune delle leggi italiane. È vero che il Codice penale suppone solamente la proibizione a distanza di cento metri; ma il Codice penale in questa disposizione vuole soltanto provvedere al caso in cui non esistano regolamenti speciali. Non pare dunque che debba incontrare serii ostacoli la disposizione da noi proposta, di stabilire cioè la distanza di 150 metri, con questa limitazione, che quando la cosa possa riconoscersi innocua, l'autorità amministrativa abbia facoltà di permettere l'accendimento di fuochi a minore distanza.

Se però il Senato credesse che fosse soverchia la distanza di 150 metri, la Commissione non avrebbe difficoltà ad accostarsi all'opinione di coloro che vorrebbero si prendesse per norma la cifra prevista nel Codice penale, cioè, invece di 150 metri, l'art. 47 prescriverebbe solamente la distanza di 100 metri.

Le stesse osservazioni valgono per l'art. 48, poichè nell'art. 47 si tratta dell'accendimento di fuoco nei boschi, e nell'art. 48 si tratta dei così detti *debbii*, *fornelli* o *mottere*, che si stabiliscono o entro i boschi od in vicinanza dei medesimi. Perciò, anche rispetto all'articolo 48 la Commissione ripete la dichiarazione, che se il Senato stima di stabilire la distanza di 100 metri invece di 150, essa non ha difficoltà di acconsentirvi.

Nell'art. 49 la Commissione ha riconosciuto, come ieri già lo aveva annunziato l'onorevole Senatore **Vigliani**, che effettivamente è occorso un errore nell'indicazione della distanza a stabilirsi. Quest'articolo è stato riprodotto dal progetto presentato dal Ministero nel 1863, il quale parve più completo e meglio soddisfare allo scopo che l'articolo corrispondente del progetto attuale. Ma la Commissione, nell'introdurre quest'articolo, era però d'avviso di modificarlo, per quanto riguarda la distanza prescritta, diminuendola in conformità di quanto è stato stabilito dalla legge belga. Ora, per errore occorso nella trascrizione materiale di quest'articolo, si ommise di correggere la indicazione di *due chilometri*, e di sostituirvi quella di 250 metri prescritta dalla legge belga.

Prego adunque, a nome della Commissione, il Senato di ritenere come sostituita questa cifra di 250 metri alla espressione di due chilometri.

Queste sono le modificazioni che la Commissione crede di dovere introdurre nel progetto; nel rimanente essa non può a meno di persistere nel sistema

che ha adottato, e nelle sue conseguenze espresse nella formola degli articoli che ha proposti.

Furono fatte alcune osservazioni in senso contrario dal signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale fece notare che la Commissione aveva applicato ai boschi dei privati un ordine d'idee che in di lui senso sarebbe applicabile alle sole proprietà pubbliche, e che si era per ciò troppo allargata la protezione della legge, estendendola alle proprietà private, che devono garantirsi da sè. Se non erro, mi pare questo sia nella sostanza il concetto del signor Ministro, comunque espresso in termini forse diversi.

La Commissione non crede di potere entrare in queste viste, e sebbene essa riconosca che l'opinione del signor Ministro trova appoggio in parecchie legislazioni, tuttavia è ferma nel contrario suo convincimento. Essa vuole la proprietà privata libera quanto all'amministrazione ed al godimento dei beni da ogni tutela dell'Autorità amministrativa; vuole che la legge forestale non s'ingerisca nell'amministrazione dei boschi privati in generale; ma è pur ferma nel concetto che la proprietà privata, quanto all'essere protetta contro i furti, contro le devastazioni, debba avere dal legislatore, dall'Amministrazione pubblica, la tutela più larga, quella speciale tutela, senza la quale le proprietà boschive, invece di essere sicure al pari delle altre, sarebbero esposte assai più di qualunque altra proprietà.

Senatore **Ginori**. Domando la parola.

Presidente. Ora la parola è al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io debbo rettificare l'interpretazione che l'onorevole Senatore **Desambrois** ha data alle mie parole di ieri. Ieri ho detto che trovava in questo titolo due principii invece di uno. Un principio che tutelava i boschi dagli incendi accidentali, e un altro principio che guardava più direttamente le proprietà boschive da possibili furti: ed era venuto in questo concetto per quell'errore che è stato riconosciuto dalla stessa Commissione, l'errore di due chilometri. Io trovava una disposizione che vietava il fuoco a 150 metri, e un'altra che lo vietava a due chilometri, e pertanto io dovea riconoscere nelle due differenti disposizioni due principii differenti.

La questione pare che sia risolta, quando la Commissione ha riconosciuto esservi un'errore nella determinazione della distanza, segnato qui per due chilometri, e che si vorrebbe segnare 250 metri.

Però io vorrei anche adesso portare la questione sopra un nuovo terreno, vale a dire se è necessario di estendere per questa specie di fabbriche, cioè delle fornaci da calce, da gesso, da mattoni, stoviglie e simili, l'altra vale a dire dell'accendere fuochi la distanza minore di 100 metri. Perchè si possa esigere una distanza maggiore dai boschi per le fornaci da calce, gesso, mattoni ecc. una distanza maggiore di quella che si

esige per un fuoco acceso in qualunque modo all'aria aperta, io credo che bisognerebbe dimostrare che sia più facile l'incendio dei boschi dal fuoco delle fornaci, che di quello che si possa accendere all'aria aperta.

Quando voi vi contentate di 100 metri di distanza da un bosco per un fuoco che si può accendere liberamente sul terreno confinante col bosco, non so perchè vogliate esigere una distanza maggiore quando questo fuoco è contenuto da fabbriche. Se vi ha una probabilità di incendio in un bosco, è molto più facile che venga dal fuoco che voi potete accendere all'aria libera che dal fuoco che è contenuto in una fornace.

D'altra parte questa distanza io credo che sia sufficiente; perchè nelle fornaci v'ha ordinariamente un camino, il quale lascia uscire il fumo, e spesso ancora qualche scintilla. Ora, una scintilla deve attraversare lo spazio di 100 metri, deve conservare il suo stato di combustione, e poi deve entrare nel bosco e provocare l'incendio. Avete due condizioni che rendono molto difficile l'incendio; la prima è la scintilla che per attraversare lo spazio di 100 metri perde gran parte della sua combustibilità; e dall'altra parte avete nel bosco una materia che non si presta così facilmente all'incendio, perchè per accendere un bosco non basta solamente spingervi delle scintille.

Dunque io credo che se 100 metri devono bastare per i fuochi che si accendono all'aria aperta, questi stessi 100 metri devono essere sufficienti per le fornaci.

Ora, se si ammette questo principio che la stessa distanza può bastare per questa specie di fornaci, e per i fuochi che si accendono all'aria aperta, allora io credo che l'art. 49 si potrebbe fondere coll'art. 47.

Presidente. Io farei osservare che la questione si aggira attualmente tutta sull'art. 49. Dunque, se non vi sono altre questioni sugli articoli 47 e 48 mi pare che si dovrebbe prima dar passo ai medesimi e poi venire all'art. 49.

Tornando dunque all'art. 47, io debbo mettere ai voti alcuni emendamenti che sono stati proposti, fra cui uno del signor Senatore Lauzi, il quale dopo le parole « accendere il fuoco nei boschi » vorrebbe introdurre queste « salvo che nelle abitazioni per gli usi domestici. »

Chi appoggia questo emendamento, si alzi.

(È appoggiato).

Senatore Des-Ambrois. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Des-Ambrois.

Senatore Des-Ambrois. Faccio osservare all'onorevole Senatore Lauzi che la redazione dell'attuale progetto non è cosa nuova, essa è la stessa che si trova in quasi tutte le leggi che si sono di ciò occupate; e non si è creduto mai che in questa redazione potesse essere compresa la proibizione di accendere fuoco in una casa.

Qui si parla di fuochi che uno accende nei boschi,

ma non di fuochi che si accendono in una casa, e se per avventura in un bosco si trova una casa, è una circostanza a cui la legge non allude; perchè sicuramente in una casa abitata si deve far fuoco.

Pare tanto naturale e tanto ovvia l'interpretazione che non sia proibito il fuoco nel domicilio, nel focolare, che veramente la Commissione crede superflua ogni dichiarazione espressa dalla legge in questo senso; e per conseguenza non ammetterebbe l'emendamento del Senatore Lauzi stimandolo assolutamente superfluo.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io aveva già ieri espresso il pensiero, che sicuramente il mio concetto coincideva con quello della Commissione, ed aveva solamente manifestato il mio timore che un'espressione così larga ed indeterminata potesse per avventura essere male interpretata nell'applicazione; ma le parole autorevoli dell'onorevole Senatore Des Ambrois, ed il voto conforme della Commissione mi rassicurano che la legge non sarà fraintesa; per conseguenza, anche per abbreviare la discussione, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ora vi sarebbe un altro emendamento proposto dal signor Senatore Ginori, il quale vorrebbe che alla parola *boschi* si aggiungesse l'epiteto di *vincolati*, cioè che queste prescrizioni fossero tassativamente stabilite per i soli boschi vincolati.

Domando prima di tutto se quest'emendamento è appoggiato.

Senatore Ginori. Domando la parola per isvilupparlo.

Presidente. Vediamo prima se è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Ginori, sorga.

(Appoggiato).

Ora ha la parola il Senatore Ginori per isvilupparlo.

Senatore Ginori. Questo articolo 47 dice che « è vietato lo accendere fuoco nei boschi, ovvero a distanza minore di 150 metri dai medesimi, sotto pena di lire 20 a 50, » ed io trovo poi nel Codice penale ed altrove altre disposizioni, le quali portano per conseguenza, che si cade nella pena comminata dal Codice medesimo, qualora uno si ponga in contravvenzione ai regolamenti.

Ora, la legge che stiamo discutendo, viene di natura sua, a seguito di quest'articolo, a collegarsi col Codice penale, e quindi non solo si cadrebbe nella multa delle 20 o delle 50 lire, ma in tutte le altre conseguenze previste dal Codice penale.

Qui seggono giureconsulti che molto meglio di me chiariranno il mio dubbio, ciò nulla meno, anche a rischio di dire una cosa fuori di luogo, mi credo in dovere di sottoporlo alla disamina del Senato, osservando che mi disporrei anche a votare contro questo progetto di legge, se non venisse il mio dubbio diliegato....

Senatore Marzucchi. Domando la parola.

Senatore **Ginori**. L'articolo dice: « È vietato accendere fuoco nei boschi » Io dunque dico, mi trovo in questo caso. Sono proprietario di boschi; ho da fare una carbonaia; se faccio una carbonaia, ho un fuoco acceso in mezzo al bosco, questo è inevitabile; questo fuoco acceso in mezzo al bosco mi dà il prodotto che io cerco di avere dalla fabbricazione del carbone; ma questo fuoco io devo accenderlo alla distanza di 150 metri dal bosco stesso; se il bosco è a parecchie miglia di distanza, il trasporto delle legne al punto dove dovrei fare il carbone, mi rende impossibile cotesta industria. Questa è una delle ragioni per cui mi sono indotto a combattere l'articolo e a dire che avrei votato contro la legge, qualora questo articolo fosse approvato.

Poi viene un altro alinea il quale dice:

« Quando però si procede al taglio di boschi sulle montagne od al dissodamento di un bosco, il Prefetto, sentito l'avviso dell'ufficio forestale, permetterà, ecc. »

Qui trovo ragionevole l'obbiezione che è stata fatta alla mia osservazione da un onorevole membro della Commissione. Egli mi diceva: noi non temiamo l'incendio nei boschi di Maremma dove l'aria umida necessita che si accenda fuoco per iscaldare gli operai e per qualunque siasi oggetto, oppure per le carbonaie, ma lo temiamo nelle Alpi, dove sono vaste montagne e dove andrebbe intieramente distrutto il bosco appunto per l'incendio, e si renderebbe impossibile la selvicoltura.

E qui io credo di tener conto della giusta osservazione dicendo *boschi vincolati*; perchè, siccome i boschi delle Alpi è necessario conservarli appunto per far sì che le acque non rovinino nei fiumi, ed impedire tutti gli altri mali che derivano dal disboscamento delle montagne, il Governo, o il Ministero, o chi di ragione, procurerà che questi boschi siano vincolati, e così si otterrà lo scopo voluto dalla legge attuale, senza che ne derivi una lesione effettiva dei diritti di proprietà, lesione tanto manifesta, che mi indurrebbe a votare contro la legge se questo articolo passasse quale fu proposto.

Mi riservo la parola sull'art. 49 per meglio spiegare il mio concetto.

Presidente. Ha la parola il Senatore Marzucchi.

Senatore **Marzucchi**. Essendo stato citato l'articolo 662 del Codice penale Sardo come quello che proibisce di accender fuoco ad una distanza minore di 100 metri da una foresta, mi permetto di fare osservare che l'articolo 662 contempla il caso dell'incendio colposo, e dice, che è colposo, quando il fuoco sia stato acceso a una distanza minore di quella stabilita dai Regolamenti, e se non vi fossero regolamenti che avessero stabilito una distanza, quando il fuoco sia stato acceso a distanza minore di 100 metri.

Ora, parmi non potersi portare, in appoggio della proibizione contenuta nell'articolo 47 della legge che discutiamo, una disposizione del Codice penale Sardo

che non contiene alcuna proibizione, ma stabilisce unicamente in quali casi un incendio si abbia a dire colposo.

Ho creduto dover fare questa dichiarazione e dare questo schiarimento perchè non possa l'autorità del Codice Sardo avere troppa influenza sulle deliberazioni del Senato.

Senatore **Devincenzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Devincenzi**. In seguito alle osservazioni dell'onorevole Marzucchi, che son quelle che voleva fare io stesso, mi restringerò ad un solo punto.

Non vorrei che nel Senato, come potrebbe fare autorità il Codice penale, così facesse pur anche autorità, in certo qual modo, l'opinione or dianzi espressa che questo articolo altro non fa che ripetere le disposizioni di quasi tutte le legislazioni vigenti altrove.

A dir vero, nella legislazione francese, all'art. 148, trovasi quasi l'identica disposizione; ma questa identica disposizione non si riscontra in una legge più moderna, quella cioè del Belgio del 1854. Giova anzi ricordare che la legislazione francese è del 1827 e che quella del Belgio è molto più recente; quindi è che la Francia, come in tutte le leggi di quei tempi, senza aver riguardo nè all'industria nè alle manifatture, regolamentava molto più di quello che facesse bisogno, così fece anche in questa.

Ma d'altra parte, se la Commissione ha ristretto la distanza da 150 metri a 100; se crede che questa distanza renda la sua proposta identica alle disposizioni del Codice penale, non vedo la necessità di qui ripetere questa disposizione, che già si trova in quel Codice all'articolo 662, e riguarda tutti gli incendi che possono essere prodotti nelle altrui proprietà o piantagioni.

Ora, se come afferma l'onorevole Commissione, la disposizione contenuta nell'articolo 147 è identica a quella del Codice penale all'articolo 662, io veramente, ripeto, non veggio ragione perchè si debba introdurre di nuovo in questo articolo.

Senatore **Des-Ambrois**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Des-Ambrois**. Lascierò all'onorevole Collega Senatore Mameli la cura di rispondere alle diverse obbiezioni che furono fatte, la qual cosa esso potrà fare meglio di me.

Ma poichè è stato osservato dall'onorevole Devincenzi, che fu citata una disposizione che egli non crede esistere nella legge Belga, alla quale fra le altre io alludevo, io debbo dire che questa disposizione esiste veramente nella legge Belga, dove in vero pare trovarsi fuori di ordine: essa è all'articolo 167, così concepito:

« Il est défendu de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des bois et forêts, et à la distance de cent mètres sous peine d'une amende de 10 à 100 francs. »

Questa disposizione è inserita fra quelle generali relative alla procedura ed alla penalità.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Mi duole di non potere accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Ginori, il quale vorrebbe aggiungere alla parola *boschi*, la parola *vincolati*.

Io gli farei osservare, che qui non si tratta di assicurare i terreni sottoposti a danni che possono venire dai terreni che dovrebbero essere boscosi e sono dissodati; qui si tratta di garantire la proprietà dei boschi; ed io non so perchè abbia ad essere meglio garantita la proprietà dei boschi vincolati, e debba essere abbandonata alla ventura la proprietà dei boschi non vincolati.

Se si vieta di accendere fuochi a cento metri di distanza, è perchè si teme che il fuoco acceso a distanza minore possa estendersi al bosco ed incendiarlo. Ma perchè si toglierà questa tutela ai boschi non vincolati?

L'onorevole Senatore Ginori si preoccupava dei danni che potrebbero derivare da questa disposizione della legge per i proprietari che avessero a fare una carbonaia, o altre industrie di simil genere. Ma qui c'è il rimedio: perchè nello stesso articolo 47 si provvede a questo inconveniente; si può ottenere dal Prefetto la facoltà di stabilire a qualunque distanza e nel bosco stesso fabbriche di calce, mattoni, carboni, ecc., salvo la obbligazione di condurli con quelle cautele che vengono assegnate per evitare i pericoli d'incendio.

Vede dunque l'onorevole Senatore Ginori che essendo nel medesimo articolo provveduto al modo di assicurare l'esercizio di quelle industrie, potrebbe compiacersi di ritirare il suo emendamento.

Senatore Ginori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori. Io volentieri accondiscenderei al desiderio del Signor Ministro, e mi piegherei all'autorità della di lui scienza al certo infinitamente maggiore della mia; ma debbo fargli osservare, che in questa legge io non veggio compenso alcuno per la proprietà in questa difesa che si dice. . . .

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Senatore Ginori. . . . maggiore per i boschi vincolati che per i boschi non vincolati; ed io proprietario di boschi, vi rinunzio volentieri per conservare la mia libertà d'azione.

È verissimo che nell'articolo 51 si provvede a che il Prefetto dia licenze per queste industrie; ma quando per esempio ho fissato un certo numero di uomini per fare il taglio pel carbone, e che io debba aspettare il comodo del Prefetto che mi dica: — sì, lei può fare il carbone, — queste cautele mi paiono del tutto illusorie, ed a meno che non si voglia mettere in campo

un esercito di agenti forestali, io credo che non si possa raggiungere lo scopo.

Nelle nostre Maremme le carbonaie sono accese a migliaia, e credo che lo stesso avvenga in Sardegna ed in altre parti d'Italia. Ora, come si può ammettere che gli agenti forestali, per ciascuna carbonaia, vengano a dirci in che punto si deve fare, come si deve fare, quali cautele si debbano osservare? Codesta servitù mi riesce di tal peso che rinunzio volentieri a questa cautela di cui il signor Ministro, con ragione, si mostra così tenero. Io vi rinunzio volentierissimamente come proprietario di boschi, e, dall'altro canto, io vedo che ci è il Codice penale il quale provvede contro gli incendi alle altrui proprietà, e dice: « cagionati da fornaci, da fuochi accesi nei campi ad una distanza minore di quella stabilita dai regolamenti, ed in difetto di regolamento, ad una distanza minore di 100 metri ecc. » Ma questo si riferisce sempre al principio dell'art. 662 dove è contemplato l'incendio dell'altrui proprietà.

Ora, se il s. g. Ministro che si mostra tenero dei boschi non vincolati, vuole ancora che io aggiunga una parola al mio emendamento, lo farò con piacere e si potrà dire: « è vietato lo accendere fuoco nei boschi vincolati o presso quelli di altrui proprietà; » ma non dirò mai in tutti i boschi. Io vorrei sempre libera l'azione del proprietario; e credo che nessuna cautela possa risarcirlo della lesione dei suoi diritti di proprietà.

Questo io voleva dire al Senato; del resto, io mi rimetterò alla sua decisione.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che l'interpretazione data dall'onorevole Senatore Ginori non sia sufficiente perchè, è vero che il proprietario del bosco sa garantire la sua proprietà molto meglio che il legislatore, ma può presentarsi il caso ben frequente di due proprietari che hanno boschi molto vicini fra loro.

Il proprietario di un bosco ha la facoltà di incendiare il suo; ma il proprietario del bosco contiguo non trova molto comodo che il suo bosco possa essere incendiato per la negligenza del suo vicino. A questo provvede la legge.

Il Codice penale punisce quando sia avvenuto un reato; ma la legge forestale fa in guisa da impedire che si verifichino i reati.

La legge forestale tende a impedire che si verifichino gli incendi, il Codice penale li punisce se sono colposi.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. È piuttosto uno schiarimento che domando, anzichè discutere sopra questa materia, specialmente dopo che la Commissione ha mitigato abbastanza il rigore delle disposizioni contenute nel

Titolo quinto. Io domando uno schiarimento che forse potrà dissipare lo sgomento dell'onorevole Senatore Ginori.

Quando la distanza è ridotta a 100 metri, non mi pare possa dirsi che la spesa del trasporto delle legne torrebbe il tornaconto di fare delle carbonaie, poichè dove la selva fosse ampia di più miglia, come diceva l'onorevole Ginori, certamente non è difficile trovare o praticare entro la selva stessa degli spazi d'un diametro di dugento metri per piantarvi in mezzo una carbonaia distante in ogni lato 100 metri dagli alberi della selva.

Io credo che questo sia permesso secondo lo spirito della legge.

Naturalmente nelle grandi selve vi sono terre pascolative dove i pastori conducono i loro armenti ed accendono i loro fuochi; ci sono zone prative, dove si falciano fieni, ci sono persino terre seminatrici dove si mietono segale. E tutti questi spazi sono propri a far carbonaie ed anche fornaci, senza contravvenire alla legge.

Nelle grandi selve io ho veduto sempre co' miei occhi di questi spazi, direi quasi necessari, perchè richiesti dalla topografia stessa. Non temo pertanto che manchi mai a' proprietari delle grandi nè delle piccole selve il modo di fare le carbonaie, e però non veggio il perchè s'abbia a negare al Governo il diritto di provvedere alla conservazione delle selve.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. L'onorevole Senatore Des-Ambrois rispondendo alle mie osservazioni, diceva che nella legge del Belgio trovasi una disposizione identica a quella introdotta nel nostro progetto.

L'onorevole Senatore Ginori obiettava, osservando che se mai quest'articolo passasse tal qual è, non si potrebbero più fare carbonaie in nessun modo; e siccome la manifattura del carbone è una delle più importanti nei boschi, è ben naturale che si verrebbe ad offendere gravemente il diritto di proprietà.

Avviso non conforme all'onorevole Senatore Ginori pare che portasse l'onorevole Ministro.

A me pare, che l'articolo 167 della legge belga non riguardi veruna industria che possa stabilirsi nè dentro nè in prossimità dei boschi.

Parmi invece che l'articolo 167 della legge belga si riferisca a persone estranee, non proprietarie, che accendessero fuoco mettendo in pericolo le proprietà altrui. E a provare che questa interpretazione sia giusta, e sia quella da darsi all'articolo 167, fortunatamente mi cade sotto occhio la discussione che ebbe luogo nella Camera dei rappresentanti del Belgio nel 1854.

Il visconte Desmanet de Biesme faceva appunto la stessa osservazione che testè ha fatto l'onorevole Senatore Ginori.

Il Ministro della Giustizia che difendeva quella legge,

diceva: « ma la vostra osservazione non può qui aver luogo in quanto che qualunque siasi industria non cade sotto il disposto dell'articolo 167, e non vi sarà mai una guardia forestale che voglia darsi la briga di stendere un processo verbale per impedire un'industria che possa aver luogo dentro o in prossimità di un bosco ». Quindi, non vi è nessuno ostacolo nella legge belga neanche per le industrie del carbone, della calce, dei mattoni, del gesso, e simili.

Ora, se il proponente della legge, e il difensore della legge, che era il Ministro della Giustizia, dava questa risposta alla Camera dei rappresentanti belgici prima che la legge fosse adottata, e se quella legge fu accettata in seguito alla dichiarazione del Ministro, è ben naturale che l'interpretazione dell'articolo 167 non debba riguardare per verun modo nè il proprietario del bosco, nè le industrie che nel bosco si possono esercitare.

Deve considerarsi solamente, come diceva quel Ministro della Giustizia, quale un regolamento di polizia dei boschi, per impedire che i terzi vengano a portarvi l'incendio.

Se dunque il Senato intende di accettare l'articolo 47 secondo questo senso, io credo che faccia opera utile; ma se poi lo volesse interpretare in modo più assoluto, oltrechè non si potrebbe più invocare l'autorità della legislazione belga, la quale, è favorevolissima alla libertà dei proprietari dei boschi, verrebbe ad offendere grandemente il diritto di proprietà, perchè impedirebbe molte industrie le quali non possono esercitarsi che in prossimità, e nell'interno dei boschi. Quindi è che per evitare tutte le discussioni proprie che si stesero alla legge comune, vale a dire all'articolo 662 del Codice penale e fosse soppresso questo articolo della Commissione.

D'altra parte poi, siccome la cosa mi pare troppo grave, mi permetta il Senato che io legga questo breve tratto della discussione avvenuta nel Parlamento belga.

« M. le Vicomte Desmanet de Biesme. Je voudrais avoir une explication au sujet de cet article, car je ne le conçois pas très-bien :

« Je vous avoue que je ne sais trop comment on peut faire du charbon de bois sans allumer du feu. »

Questa è la stessa osservazione che faceva il Senatore Ginori.

« Monsieur le Ministre de la Justice. Nous punissons des contraventions à la police des bois. Il est clair que si l'on procède régulièrement, le fait d'allumer du feu pour fabriquer du charbon dans les bois échappe à l'art. 167 du Code forestier; et pas un agent forestier ne s'avisera de dresser un procès-verbal contre le fermier ou l'ouvrier qui se livrera à l'exploitation ordinaire d'un bois, moyennant les précautions qui sont en usage et prescrites dans cette industrie. Je pense donc que l'interpellation de l'honorable M. Desmanet de Biesme est sans fondement: personne ne saurait mettre en doute la liberté que conserve le propriétaire d'exploiter son bois ».

Senatore Ginori. Se la Commissione mi fa una dichiarazione simile a quella del Ministro del Belgio, io accetto immediatamente l'articolo della Commissione.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Le questioni sollevate intorno alle disposizioni dell'articolo 47 massime in quanto riguardano i boschi di privata proprietà non sottoposti al vincolo forestale, hanno perduto molto della loro importanza, dopochè la Commissione ha consentito a ridurre a metri 100 la distanza che prima si proponeva in 150 metri.

Se a questo si aggiunge il temperamento espresso nell'articolo stesso, in virtù del quale il Prefetto può concedere la facoltà di accendere fuoco anche a distanza minore, con quelle cautele che stimerà di prescrivere secondo le circostanze, cessare deve, secondo il parere della Commissione, ogni difficoltà.

Il togliere ogni freno in materia di boschi per un male inteso od esagerato spirito di libertà, condurrebbe alla rovina. Chi non è nato in paesi ricchi di foreste, senza leggi che siano atte a frenare gli abusi dei frequenti incendi, non può formarsi un giusto concetto delle devastazioni che ne sono la conseguenza. Nella Sardegna, luogo della mia origine, i fuochi percorrono distanze di più giorni, senzachè valga forza umana a contenerli quando spirano furiosi venti, caso ivi non raro. L'aria è così insuocata anche in lontananza di otto o dieci ore, che appena è respirabile, con immenso danno non solo delle campagne, ma eziandio degli animali.

Pensate inoltre ai bisogni della navigazione, delle strade ferrate, e di molte altre industrie, per le quali i legnami di costruzione, già troppo scarsi in Italia, ci vengono ora a caro prezzo dalla Moscovia e da altri lontani paesi, non senza grave pericolo che ci manchino affatto nei maggiori ed urgenti bisogni.

Per altra parte, è un principio a voi ben noto di legislazione, che le cautele ed il rigor delle leggi penali devono essere proporzionati a misura che è più difficile il prevenire i reati, od averne le prove quando siano stati commessi. Da questo principio sono motivate le maggiori pene che la legge infligge per i furti notturni, o commessi in occasione d'incendio, tumulto, rovina, naufragio e simili; e dalla stessa ragione debbono essere informate le leggi eccezionali in materia forestale, se si vogliono conservare i boschi e molto più quelli che sono dalla natura stessi destinati a difendere da gravissimi pericoli intere provincie, quali sono i vincolati.

Pertanto la Commissione prega il Senato di ammettere l'articolo in discussione, come è stato da essa modificato.

Senatore Devincenzi. Io proporrei la soppressione dell'articolo.

Presidente. Di tutto l'articolo?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Il Senato ricorderà che ieri la Commissione è stata pregata di riformare tutto il Titolo 5., e la ragione di questa riforma, io credo, sia stata quella stessa che in certa guisa è stata accettata dalla Commissione, vale a dire che si escluda quel principio che io aveva creduto di vedere nell'articolo 29, il divieto di stabilire fabbriche che domandino un consumo abbondante di combustibile ad una distanza minore di due chilometri.

Ora, io veggio che una parte degli articoli che compongono questo Titolo son fondati principalmente sopra questi principii. Non solamente l'art. 49, ma anche il 51 è informato a questo principio, perchè anche nell'art. 51 si parla della distanza di due chilometri. Ora quando voi verrete a votare l'art. 49 e l'art. 51, probabilmente questi articoli saranno respinti, perchè, respinto il principio, è respinto l'articolo; perciò, respinto l'articolo 49, si trova in certa guisa monco l'art. 47. Se dunque si potesse sostituire all'art. 47 della Commissione l'articolo primitivo del Ministero, il quale non parla semplicemente di fuoco acceso ad una distanza minore di 100 metri, ma parla ancora di fornaci, di calce, carboni, mattoni, stoviglie, tegole, ecc., sarebbe resa più agevole la votazione: perchè, posto che venisse respinto l'art. 49, per includere nel divieto le varie specie di fornaci, bisognerebbe ritornare sull'art. 47.

Dunque io proporrei alla Commissione di accettare che la votazione sia fatta sopra l'art. 77 del Ministero, in luogo dell'art. 47 della Commissione.

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola sull'art. 77 proposto dal Ministero.

Presidente. Il signor Ministro proporrebbe che a tutto il Titolo V° venga sostituito il semplice articolo 77 del progetto ministeriale.

Mi pare che per l'ordine della discussione si dovrebbero mettere ai voti gli articoli quali sono proposti dalla Commissione; salvo gli emendamenti che vi possono essere proposti. Se sono rifiutati, si metterà a voti l'articolo del Ministero, altrimenti passando da una cosa all'altra, non vi sarà più ordine nella discussione.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Gli onorevoli membri della Commissione hanno indicato nella loro Relazione, e detto più volte nella discussione che essi, con saggio consiglio, hanno preso norma, per la compilazione di questa legge, dalle leggi forestiere, e specialmente dalla legge Francese, e dalla legge Belga che è stata l'ultima, per quanto io sappia, pubblicata su questa materia.

Ebbene; io direi, seguiamo queste leggi, e seguiamole anche in questa questione.

Ora, le due difficoltà che si sono mosse nella discussione dell'articolo 47, dall'onorevole Senatore Ginori che vuol proteggere la libertà delle proprietà private, e dagli onorevoli membri della Commissione che vogliono tutelare la sicurezza dei boschi, credo che possono essere conciliate, introducendo in questo progetto di legge la distinzione che si trova in due diversi articoli della legge Belga.

Ed invero, nella legge Belga vi è l'articolo 167 che è stato, in certa guisa, riprodotto nella prima parte di questo articolo 47. Ivi è detto: « È vietato di portare od accendere fuoco nell'interno dei boschi o foreste, e a distanza minore di 100 metri dai medesimi, sotto pena di un'ammenda di 10 a 100 franchi. » Ma avete udito dall'onorevole mio amico, Senatore Devincenzi che quando si discusse questo articolo, il Ministro della Giustizia dichiarò che questa disposizione non comprendeva, nè poteva comprendere l'industria dei carboni, e tutto quello che era necessario per la loro manifatturazione.

Ma non finirono qui le obiezioni e gli schiarimenti. Permettete che ve ne riferisca testualmente il seguito.

« *M. D'Omalius D'Halloy.* « Il est à remarquer que les charbonniers allument aussi du feu pour leur cuisine, et si on le leur défend, on ne pourra plus faire du charbon dans les bois: car les charbonniers doivent habiter près de leurs fourneaux.

« *M. le Ministre de la Justice.* L'art. 59 du projet porte: « Il ne pourra être établi aucune fosse ou fourneau pour le charbon, aucun atelier, ni loge, si ce n'est aux endroits qui seront indiqués par les procès-verbaux des agents forestiers etc.

« Voilà donc le droit réservé aux propriétaires ou aux exploitants d'établir une fosse ou un fourneau pour le charbon, des ateliers, des loges et par conséquent la faculté de faire dans ces loges du feu pour la cuisine.

« Voilà donc le droit reconnu pour l'exploitation et la fabrication du charbon. — Il est évident que l'art. 167 ne peut s'entendre que des feux allumés en contravention ».

Quando dunque alle proposte degli onorevoli Ginori e Devincenzi si oppone la necessità di proteggere dai pericoli del fuoco i boschi e le foreste; e si dice: Ma che! quando si fanno i carboni non ci sarà nessuna misura di previdenza per impedire gli incendi? Non ci sarà veruna tutela per garantire la sicurezza dei boschi?

Io rispondo: No, Signori; non è a queste conclusioni che si vuol venire. Ma imitiamo l'esempio della legge Belga. In questa legge oltre l'art. 167, vi è l'articolo 59 che provvede appunto alle cautele necessarie per la manifattura del carbone. Esso è così concepito:

« Il ne pourra être établi aucune fosse ou fourneau pour le charbon, aucun atelier, ni loge si ce n'est aux endroits qui seront indiqués par procès-verbaux des agents forestiers ou des gardes par eux délégués,

sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 f. pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition ».

Voi dunque lo vedete, Signori; la legge Belga con l'art. 167 proibisce in generale di portare od accendere il fuoco nei boschi; ma lo proibisce nel senso indicato dall'on. Devincenzi, cioè quando lo si fa senza scopo e senza necessità. Ma se si devono formare carbonaie, forni, ecc., occorre che ai termini dell'articolo 59 sia prima indicato dagli agenti forestali il punto più sicuro, il punto che può offrire minori inconvenienti, minori pericoli d'incendio; e in quel punto, secondo i luoghi e secondo le condizioni speciali, viene fatta la carbonaia o il fornello.

Ora, io dico: mettiamo nella legge attuale queste medesime disposizioni, l'art. 127 e l'art. 59; e così avremo provveduto da una banda alla sicurezza dei boschi, e rispettato e mantenuto dall'altra il diritto di proprietà, e la libertà delle industrie, e singolarmente quella importantissima della manifatturazione dei carboni.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Se l'onorevole preopinante vuole trasportare nella nostra Legge alcune disposizioni della legge Belga, io lo prego a trasportarvi anche quelle dell'articolo 3, se non erro, in forza della quale la legge Belga non si estende che ai boschi dello Stato, dei Comuni, o dei Corpi morali, esclusi quelli dei particolari.

Allora sarà più facile che ci intendiamo; ma se solamente portiamo le disposizioni proibitive senza portare quelle restrittive della proibizione, stenteremo ad intenderci.

Del resto, mi pare che nello stato attuale della questione, nulla di meglio si possa fare che accettare la proposta del signor Ministro.

L'articolo 77 toglie tutte le dubbiezze che si sono affacciate fin qui, ed è così concepito:

« Chiunque costruirà senza permesso entro i boschi altrui od anche entro i boschi proprii, ma soggetti a vincolo » (E qui è toccata la questione sollevata dall'onorevole Ginori) « ovvero ad una distanza minore di metri 100 » (ecco la questione sostenuta dalla Commissione.) carbonaie, fornaci da calcina, da mattoni o di qualunque altro genere, forni, fucine per cui vi possa essere pericolo di incendio, sarà punito con la multa fino a lire 300 e nei casi più gravi con la prigionia fino a 3 mesi ecc. »

Ecco dunque che quest'articolo riassume tutto quello che è stato detto, e scioglie a mio credere tutte le difficoltà senza che occorra fare alcuna variazione.

Perciò io, per quel poco che può valere il mio debolissimo appoggio, non posso che aderire alla proposta del signor Ministro, di sostituire cioè l'art. 77 ministeriale al 47 della Commissione.

Senatore De Gori, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Io non posso lasciar passare in silenzio una affermazione che ha creduto di pronunziare l'onorevole mio amico Senatore De Falco. Egli ha asserito come la Commissione abbia preteso di farsi forte, e sia venuta innanzi al Senato a raccomandare il nuovo testo di questa legge coll'autorità dell'esempio delle leggi congeneri ultimamente fatte negli altri paesi.

Questa affermazione dell'onorevole Senatore De Falco, mentre mi ha indicato che non avevamo il piacere di averlo fra noi quando questa importante discussione fu intrapresa, mi ha altresì fatto conoscere con mia, forse meritata, mortificazione, che egli non si è troppo preoccupato degli allegati che stanno a corredo della Relazione, in quanto che fra gli allegati stessi egli avrebbe riscontrato un prospetto delle disposizioni legislative riguardanti l'ingerenza dello Stato nei boschi privati, che la Relazione ha sottoposto agli occhi del Senato, appunto ad effetto di mantenere il suo programma, quale si è quello che nessuna delle vigenti legislazioni ha tanto rispetto per la libertà della proprietà privata quanto la legge che noi abbiamo avuto l'onore di sottoporvi e che sosteniamo.

Imperocchè, in nessuna delle leggi vigenti l'azione pubblica è ristretta soltanto a quei casi nei quali il diboscamento e dissodamento possono essere giudicati competentemente siccome un pubblico danno, e la conservazione delle terre boschive essere necessitata dal pubblico interesse.

Non è sull'autorità degli esempi, ma sulla profonda e coscienziosa convinzione, e su gli accurati studi della materia, che noi ci siamo permessi di formulare il testo ora sottoposto alle vostre deliberazioni.

Io non poteva più rimanere nello stato di perfetta passività, nel quale mi compiacevo essere quest'oggi, dappoi- ché gl'intendimenti della Commissione venivano espressi e sostenuti tanto più valentemente che da me dai miei Colleghi, non poteva, dico, lasciare senza raccogliere una vivace affermazione emessa dall'onorevole Farina, che mi è sembrata in verità un fulmine a ciel sereno: quando egli citando l'articolo 3 della legge Belga, ha dichiarato che quella legge in tutte le sue disposizioni si occupa dei boschi dello Stato e dei Corpi morali che sono sotto la tutela o la sorveglianza dello Stato, ma fa esplicita eccezione dei boschi dei privati.

L'onorevole Farina mi concederà che l'articolo 181 e l'articolo 183 della legge stessa fanno precettivamente comuni anche ai boschi dei privati quelle disposizioni che si riferiscono alla conservazione dei boschi e alla qualificazione dei reati, e al modo di procedere, di scoprire e punire i reati stessi.

Egli è nell'interesse dell'ufficio che ho l'onore di sostenere che io faccio queste due rettificazioni.

* **Senatore Farina.** Domando la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Siamo adesso giunti ad un punto assai spinoso in verità, del nostro silve-

stre cammino; siamo giunti ad un punto nel quale le disposizioni di questa legge male possono separarsi completamente da quelle del diritto comune. E certamente tutte quante le disposizioni che si contengono in questo e nei Titoli seguenti, vengono a collimare, modificare, rincarare, e in certo modo a dare un valore diverso alle disposizioni consimili che regolano la polizia della proprietà, che regolano i reati che vi si connettono e le pene correlative.

Ora, l'affinità della materia che si contiene in questo titolo e le disposizioni del diritto comune meritano (io non lo nego e sono il primo a riconoscerlo) una ponderata ed accurata disamina.

In conseguenza, mentre la Commissione accetta in genere gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore De Falco, prega il Senato a concederle libera la giornata di domani all'effetto di mettere il titolo del quale si tratta, e che riguarda le disposizioni di polizia per la conservazione dei boschi, in armonia col disposto del Codice penale, all'effetto solo, anzi all'unico intendimento che le disposizioni contenute in questa parte della legge non possano giammai recare nè confusione in principio, nè oscillanza nell'applicazione delle disposizioni che per diritto comune tutelano la proprietà.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Non era certo mia intenzione, nelle poche parole che ho detto, di lanciare fulmini a chiechessia e molto meno contro l'onorevole Commissione per la quale professo la massima deferenza e stima, di modo che, se fossi anche Giove, potrebbe star sicura che non la fulminerei.

Mi permetterà tuttavia l'onorevole Senatore De Gori di fare una semplice osservazione. Rispondendo alle obbiezioni che egli ha messo innanzi, dirò che nessuna delle disposizioni che si riferiscono alla piena libertà del proprietario e dei privati è rella in virtù della legge Belga dal regime forestale, essendo lasciata piena facoltà al proprietario di servirsi della sua libertà, e le limitazioni sono circoscritte, e dettate semplicemente per regolare i tagli e tutte le altre cose relative ai boschi dello Stato, dei Comuni e dei Corpi morali; ma quanto ai boschi dei privati, la libertà è lasciata loro intera, anche negli articoli i quali precisamente sono analoghi alla materia che attualmente è in discussione.

Del resto, non solamente io sono disposto ad attenermi alla legge Belga, ma vado più in là; perchè quantunque io creda che sia molto più ristrettiva la disposizione dell'articolo proposto dall'onorevole signor Ministro in sostituzione di quello della Commissione, tuttavia, dico, sono disposto ad accettarlo, perchè forse il nostro paese, essendo anche un po' più riarso di quello che non siano, generalmente parlando, i territorii del Belgio, si può prendere qualche maggior precauzione che in quel paese non è stata presa.

Dunque la Commissione ben vede, che lungi dal volere staccarmi da lei, io cerco di ravvicinarmi, perchè insomma non sarebbe questa che una sostituzione di un articolo che si mette un po' prima per meglio progredire.

Presidente. La Commissione proporrebbe si soprasedesse alla discussione del Titolo quinto per rifonderlo e coordinarlo. Quindi io proporrei al Senato che si passasse a discutere il Titolo sesto.

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione fa speciale istanza che si addivenga allà discussione del Titolo sesto che tratta di una materia affatto distinta.

Presidente. Passiamo dunque all'art. 57.

« Il proprietario il quale dissoderà ovvero continuerà a coltivare una terra sottoposta al vincolo forestale sarà condannato:

« 1. Ad una multa di lire 250 a 1000 per ogni ettaro di terreno dissodato o coltivato.

« 2. Ad imboschire la terra stessa entro il termine di un anno dalla data della sentenza. »

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sanseverino. Non comprendo perchè la Commissione abbia riportato in quest'articolo i due primi paragrafi del corrispondente articolo ministeriale, e non il terzo.

Mi pare che oltre alle multe, sarebbe anche giusto che chi col fatto proprio reca danno a un terzo, avesse a sottostare anche al risarcimento dei danni.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Io pregherei il Senato di rinviare alla commissione tutto quanto rimane a discutersi intorno a questa legge, affinchè possa con maggior conoscenza di causa rivedere anche il Titolo quinto che già le è stato rimandato. Quando si modificassero gli articoli di questo Titolo quinto, potrebbe darsi per esempio che il proprietario non dovesse essere sottoposto a pena alcuna, quando si tratta di dissodamento che fa nei boschi di sua proprietà; ed allora gli articoli contenuti nel Titolo sesto non potrebbero più sussistere perchè sarebbero inutili. —

Per conseguenza, io pregherei l'onorevole Commissione di farsi rimandare tutto; e quindi domani, dopo le sue dichiarazioni, noi potremo intraprendere la discussione degli articoli successivi.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Spero mi sia facile il chiarire il dubbio, che si affaccia alla mente lucida dell'onorevole Senatore Conforti.

In verità l'indole del Titolo 5. e del Titolo 6. sono affatto separate e distinte.

Il Titolo 5. riguarda quelle disposizioni di polizia che si propongono a tutela dei boschi, mentre il Titolo 6. entra in un altro vero e proprio ordine di cose, attinente alla codificazione di questa parte della pro-

prietà, cioè a dire, a definire quali siano i reati, ed a stabilire quali siano le pene correlative ai reati stessi, sia che delle misure conservative (prego l'onorevole Senatore Conforti a voler afferrare tutto quanto il mio concetto) sia che delle disposizioni conservative possano essere più o meno giudicate necessarie in questo progetto di legge, perchè si reputa che più o meno siasi provveduto colle disposizioni del diritto comune.

È un fatto, e l'onorevole Senatore Conforti me lo vorrà concedere, che le proprietà boschive, sol perchè sono boschive, ammettono una certa specialità di reati, ed una certa tal specialità di pene, le quali sfuggono all'ordinamento ordinario dei reati e delle pene comuni, ma si attagliano precisamente a questo genere di proprietà per le sue condizioni speciali, e per il modo tutto speciale, col quale ad essa può venire attentato.

Ora, mentre si fecero opportune riserve, più, dirò, intorno alla convenienza di certe disposizioni che si contenevano nel Titolo 5. e queste riserve han fatto impressione nell'animo della Commissione, che spontaneamente ha chiesto il tempo necessario per metter meglio in armonia questa parte del progetto in discussione colle disposizioni del diritto comune, non può esservi alcun dubbio che una parte di una legge di questo genere debba essere consacrata a stabilire i reati e determinare le pene inerenti ai reati medesimi.

Per questi motivi, la Commissione, la quale dopo lunghi studi forse imperfetti ma pure coscienziosissimi, ha creduto di compilare la parte delle pene e dei reati forestali nel modo che ha fatto, non potrebbe per un principio astratto riporre in dubbio la necessità, l'opportunità, e la convenienza che una parte di questa legge sia dedicata a questa materia, e così riprenderne a priori l'esame; ma non potrà fare a meno di ascoltare con deferenza tutte quante le osservazioni e tutti quanti gli emendamenti che sopra i singoli articoli venissero proposti. Non potrebbe però accettare un rinvio generico del Titolo sesto, quasi che il Titolo sesto potesse quasi sparire o almeno scemar tanto d'importanza da subire una integrale riforma.

Ripeto che la Commissione domanda che si apra la discussione sopra i singoli articoli del Titolo sesto perchè non può per questo titolo accettare il rinvio.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Fo osservare unicamente che avendo la Commissione deliberato di fare correzioni al Titolo quinto, io credeva che per lei sarebbe stato più agevole portare qualche modificazione al Titolo susseguente, in conseguenza di quelle modificazioni che farà al Titolo quinto; ma quando la Commissione, per organo dell'onorevole suo Relatore, è d'avviso che non vi sia questa necessità, ritiro la mia proposta.

Presidente. Avendo il Senatore Conforti ritirata la sua proposta, rileggo l'articolo 57 che è il primo del Titolo sesto.

« Art. 57. Il proprietario il quale dissoderà ovvero

continuerà a coltivare una terra sottoposta al vincolo forestale sarà condannato:

« 1. Ad una multa di lire 250 a 1000 per ogni ettaro di terreno dissodato o coltivato.

« 2. Ad imboschire la terra stessa entro il termine di un anno dalla data della sentenza ».

L'onorevole Senatore Sanseverino intendeva fare una proposta.

Senatore **Sanseverino**. Proponevo che fosse aggiunto il terzo paragrafo del progetto ministeriale.

Presidente. Il Senatore Sanseverino propone che all'articolo della Commissione sia aggiunto l'ultimo comma dell'articolo del progetto ministeriale.

Senatore **Sanseverino**. Però con una piccola variante. Ben ponderate le ragioni espresse dalla Commissione, vorrei aggiungere al secondo comma dell'articolo ministeriale queste parole: « salvo a risarcire i danni che col fatto proprio possa aver cagionato ai fondi altrui. »

Presidente. Si compiaccia scriverle e mandarle al banco della Presidenza.

Leggo l'aggiunta proposta dal Senatore Sanseverino. (Vedi sopra)

Metto ora ai voti l'articolo quale si trova, poi metterò ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Sanseverino.

Chi approva l'articolo del quale ho già dato lettura, si alzi.

(Approvato)

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Io credo che quest'aggiunta sia inutile, poichè la Commissione ha introdotto più avanti un articolo speciale che è l'art. 88, concepito in questi termini:

« Oltre alle pene corporali o pecuniarie, le sentenze di condanna porteranno sempre, il risarcimento dei danni. »

Con questa disposizione generale come ben vede l'onorevole Sanseverino, si è provvisto a ciò che era stabilito nel capoverso dell'articolo ministeriale che egli vorrebbe riprodurre nell'articolo della Commissione.

Io credo che sia stato ottimo consiglio quello della Commissione, d'introdurre una disposizione generale, la quale abbracci tutti i casi, invece di porre la disposizione parziale per ogni articolo col pericolo che ne sfuggisse alcuna.

Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Sanseverino, di non insistere nella sua proposta.

Senatore **Sanseverino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sanseverino**. Essendomi sfuggito questo articolo 88, avevo fatta la proposta di un'aggiunta all'articolo in discussione; ora, dopo le date spiegazioni, la ritiro.

Presidente. Essendo ritirata la proposta, passo alla lettura dell'art. 58.

« Il dissodamento o la coltivazione si presumeranno fatti dal proprietario sino a prova contraria. »

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. In verità a me pare che questo articolo sia troppo severo.

Per quali ragioni vogliamo noi fare un'eccezione a ciò che la legge già determina?

Si sa che quando avviene un dissodamento in un terreno appartenente ad un proprietario, il sospetto debba cadere sopra di lui; ma presumere che sia colpevole fino a che non ci sia prova contraria, a me pare che ciò sia una deroga alla legge comune. Lasciamo ai Magistrati l'apprezzamento delle presunzioni, delle prove; ma non facciamo che essi debbano avere una certa presunzione o preoccupazione nel loro giudizio.

Pregherei perciò la Commissione di abbandonare questo articolo, il quale in realtà sarebbe una specie di violazione della legge comune.

Senatore **Mameli**. Questo articolo non fu di nostra iniziativa; è una disposizione che si trova all'art. 54 del progetto del Ministero, così concepito:

« Il dissodamento, il diboscamento o la coltivazione si presumeranno fatti per ordine e per volontà del proprietario fino a tanto che questi non giustifichi che sieno il risultato di un reato, a cui egli fu estraneo e che non potè impedire nè reprimere. »

Riconosco però che è un poco grave ed esorbitante dalla ragione comune; ma in materia di boschi è necessaria una disposizione eccezionale. Come si troverà la prova? Si tratta di boschi vincolati e d'interesse generale; e se non si stabilisce una presunzione, credo che la maggior parte dei fatti andranno impuniti, e tutte le cautele che si stabilissero per i boschi vincolati saranno inutili.

Non è il primo caso di simili presunzioni nelle penali e civili legislazioni, suggerite dalla utilità o dalla necessità; le quali per altro non sono di grave pericolo, perchè possono elidersi con qualche grave indizio in contrario, senz'chè sia necessaria tutta la pienezza delle prove. Servono tuttavia di un freno salutare; e ben rari saranno i casi nei quali si dovrà la legge in questa parte applicare.

Senatore **Conforti**. Apprezzo le osservazioni dell'onorevole Senatore Mameli che ha tanta dottrina ed autorità specialmente in materie giuridiche ed amministrative; ma gli faccio osservare che se la materia dei boschi è interessante, c'è qualche altra materia molto più interessante, per esempio, la vita dei cittadini. Ebbene; la vita dei cittadini assai spesso viene troncata da un ferro omicida, e la legge non istabilisce veruna presunzione, nè contro coloro che sono vicini, nè contro parenti, nè contro quelli che abbiano relazioni con lui.

Ora, dunque se presunzione alcuna non istabilisce

la legge quando si tratta di reati gravissimi, perchè la stabiliremo noi pei reati dei boschi? Certamente quando avviene un dissodamento di un ettare di terreno appartenente ad un proprietario, il giudice istruttore immaginerà che sia stato fatto dal proprietario stesso, altrimenti non sarebbe stato così facilmente dissodato, perchè il proprietario se ne sarebbe accorto, ed avrebbe sporto querela contro l'autore del dissodamento.

Ma lo stabilire una presunzione contro il proprietario sembra una cosa esorbitante.

Senatore **Ginori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori**. A quest'articolo, mi permetta il Senato di proporre un'aggiunta; l'art. 58 dice: « Il dissodamento e la coltivazione si presumeranno fatti dal proprietario fino a prova contraria. » Io aggiungerei: « a meno che non abbia denunziato egli stesso il fatto alle autorità competenti, promovendo così i provvedimenti che di ragione. »

Con quest'aggiunta si salverebbe il proprietario dalle molestie, e si raggiungerebbe lo scopo che la Commissione si è proposto.

Senatore **De-Gori, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De-Gori, Relatore**. Certamente all'onorevole Senatore Conforti non isfuggono le circostanze speciali che necessariamente devono accompagnare il fatto contemplato da quest'articolo di legge. Si tratta di un danno fatto a cosa ormai giudicata di pubblico interesse, in un tempo, in un modo il quale è ben diverso da quegli attentati alla vita o alla incolumità personale che si commettono furtivamente, col favor delle tenebre, in uno spazio di tempo brevissimo, e talvolta quasi istantaneo. Qui si tratta di un lavoro ben lungo; il dissodamento e la coltivazione sono una successione di fatti, i quali necessariamente non si possono compiere che in una sequela di giorni.

Ora, è evidente che l'indizio grave per l'atto di questa specie è naturalmente contro la persona che è il detentore della cosa danneggiata. Non si può supporre che un estraneo, un malvivente, uno scarpatore sia andato a dissodare e coltivare un terreno il quale è sulla proprietà, è nel possesso di uno il quale, se non ne ha il liberissimo godimento, ne ha però la sorveglianza continua, e la frequenza personale sul luogo.

Questa è la ragione che a nostro avviso ha ispirato una disposizione più o meno congenere a quella che si trova in tutte quante le leggi consimili, e questa è la ragione per cui non abbiamo creduto di rifiutare il concetto contenuto nell'articolo 54 del testo ministeriale, ma soltanto di circoscriverlo con una formola alquanto più moderata, che infliggesse una responsabilità alla persona dei proprietari.

Perciò la Commissione prega il Senato a dare il voto favorevole a questo articolo.

Per altro la Commissione riconosce molto giusta e opportuna l'aggiunta che vorrebbe introdurre l'onore-

vole Senatore **Ginori**, e intende di pregare il Presidente a mettere ai voti l'articolo 58 con quell'aggiunta, che dalla Commissione è molto volentieri accettata.

Senatore **Conforti**. Domando la parola per una semplice osservazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Quello che disse l'onorevole Relatore della Commissione è giustissimo; ma io gli fo osservare, che questa presunzione sino a prova contraria, che si trova nell'articolo contro il proprietario, è soggetta a molte variazioni.

Per esempio, voi avete il proprietario che è lontano, p. e. in America, in Francia; per la configurazione della nostra Penisola egli si può trovare lontano le mille miglia dal suo bosco, imperocchè chi si trova a Napoli è lontano da Torino, quanto questo da Liverpool. I grandi proprietari vanno a passare gran parte dell'anno nelle grandi città; e come si potrà avere questa presunzione contro di loro? A me ciò non sembra giusto.

Lasciate che la legge comune faccia il suo corso e che i magistrati si convincano da sé stessi senza bisogno di presunzioni.

D'altra parte, quello che dice l'onorevole Senatore **Ginori** è un coltello a doppio taglio; perchè, a mo' di esempio, il proprietario dopo di aver dissodato il terreno, fa la denuncia acciocchè non rimanga contro lui una presunzione che possa nuocergli.

Prego dunque il Senato a lasciare che la legge comune serva sola di guida, e il magistrato possa procedere senza alcuna preoccupazione.

Presidente. Avendo la Commissione fatta sua l'aggiunta dell'onorevole Senatore **Ginori**, metto ai voti l'articolo, compresa l'aggiunta stessa:

« Art. 58. Il dissodamento o la coltivazione si presumeranno fatti dal proprietario sino a prova contraria, a meno che non abbia denunziato egli stesso il fatto alle Autorità competenti, promovendo così i provvedimenti che di ragione. »

Chi ammette quest'articolo coll'aggiunta di cui ho data lettura, abbia la compiacenza di sorgere.

La prova essendo dubbia, si farà la controprova.

Coloro che non ammettono quest'articolo tal quale l'ho letto, abbiano la bontà d'alzarsi.

(L'articolo è approvato)

Passiamo all'articolo 59:

« Se l'estensione del terreno dissodato o coltivato sarà minore di un ettaro, la pena sarà applicata in proporzione, ma non potrà mai essere minore di lire 100. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo 60: (Approvato)

« Art. 60. Se entro l'anno il terreno di cui sopra non sarà stato imboschito, ossia messo in istato di coltura forestale con seminagioni o piantamenti, l'agente forestale farà una perizia dei lavori occorrenti all'uopo, e la rassegnerà al Prefetto della Provincia, il quale la farà notificare al contravventore ordinar-

dogli di depositare presso la segreteria della Prefettura, entro un congruo termine, la somma corrispondente alla spesa prevista; e quindi farà eseguire i lavori per mezzo dell'agente forestale.

« Non effettuandosi il deposito, la somma dovuta sarà riscossa nel modo stabilito per l'esazione delle contribuzioni dirette. »

Senatore Ginori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori. Io ho domandato la parola per uno schiarimento.

Quando il proprietario abbia pagato la somma necessaria per il rimboscamento, garantisce il Governo il proprietario stesso che questa somma sia sufficiente per rendere il terreno boschivo?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'onorevole Senatore Ginori pare che chieda se il proprietario, il quale sia condannato a rimboscare, e abbia pagato quel tanto che sia stabilito, mediante perizia, come necessario per rimboscare, può esser sicuro che il suo fondo venga rimboscato. Ma ciò è naturale; perchè se il Governo obbliga il proprietario a pagare quella somma per tale scopo, è naturale dico, che il Governo che ha incassato la somma, è obbligato ad assicurargli il conseguimento dello scopo.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. In questo caso accade quello che suole accadere quando si tratta di una obbligazione di fatto che si riduce ad una somma pecuniaria. Quando questa è pagata, la sentenza ha avuto la sua piena esecuzione, nè deve più tornarsi sull'istesso oggetto, nella stessa guisa in cui l'indennità fissata per convenzione, non è soggetta ad accrescimento o diminuzione sull'istanza del debitore o del creditore perchè si pretenda maggiore o minore del danno dato.

Senatore Ginori. Il mio desiderio muoveva da ciò. È presto detto: si rimbosca; ma si rimbosca quando si ha forza per far rispettare i lavori che si fanno a questo scopo. Una delle ragioni per la quale noi vediamo i nostri monti affatto spogliati di foreste, non è l'incendio casuale procurato dai proprietari stessi, è l'introduzione del bestiame nei luoghi ove è stato tagliato il bosco, o dove il bosco è stato incendiato.

Ora, suppongo il bosco tagliato per errore dal proprietario credendo di far ottima speculazione col ridurlo ad altra coltura; il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio interviene e fa pagare a questo proprietario la somma occorrente per rimboscare. Ma in questo terreno, dai terreni attigui continuano a venire, come accade dappertutto nelle nostre montagne, i bestiami, e sovra tutto le capre; io sono convinto che questo terreno, una volta diboscato, non sarà più atto a pro-

durre bosco fino a tanto che si permetterà il pascolo.

Ora, toccherà egli al proprietario lo inibire questo pascolo, o spetterà al Governo che ha incassata la somma necessaria per il rimboscamento?

Ecco quello che vorrei sapere, perchè temo sarà questa una sorgente di liti continue tra i proprietari ed il Governo.

Il Governo dirà: voi proprietario non avete curato la difesa di questo terreno dagli animali, dal pascolo delle proprietà vicine: viceversa il proprietario dirà al Governo: tocca voi a difenderlo.

Epperò io crederei che la questione debba essere ben chiarita.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Governo quando esige dal proprietario una somma per operare il rimboscamento, esige la somma semplicemente per fare quelle opere che sono necessarie per cominciare il rimboscamento; non si può pretendere che il Governo seguiti a fare pel proprietario quello che è opera sua esclusiva. Perchè una terra dissodata possa essere rimboscata, è necessario che si pianti; si può piantare col gettarvi dei semi; ma bisogna attendere che i semi producano le piante. Quando dai semi si sono ottenute le piante, per garantirle non si può certo pretendere che il Governo tenga dei guardiani a disposizione del proprietario, ma è questi che naturalmente deve garantire la sua proprietà. E poichè in questo stesso progetto di legge vi sono disposizioni intese a garantire le giovani piante dalle offese che possono ricevere dal dente degli animali, queste stesse disposizioni, applicate a' terreni di fresco rimboscati, saranno sufficienti a garantirli.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io mi permetto di fare osservare alla Commissione una circostanza.

Vi sono dei terreni, specialmente nelle adiacenze dei fiumi, nei quali i boschi cedui, e massime quelli di salcio, che sono estesissimi, vengono molto bene durante un periodo di 20, 25, 30 anni, e dopo non prosperano più.

Qui mi si fa osservare che si parla dei boschi vincolati; ma egli è appunto perchè fra i vincolati trovo generalmente indicati anche quelli, la soppressione dei quali può dar luogo o no ad interramenti, che faccio questa mia osservazione.

La parola *interramenti* non indica semplicemente quelli che succedono per via di frane, ma indica anche quelli che succedono per via di alluvione, e sovrapposizione di strati di terra nuova a terra già esistente che si opera in circostanze di inondazioni; e questo è precisamente il caso che succede nei grandi boschi che si trovano lungo il corso per esempio del Po.

Ora, domando io, supposto il caso che uno di questi boschi venisse dissodato dal proprietario e poi messo ad altra coltura, dovrà il proprietario coltivarlo nuo-

vamente a bosco, anche quando questo terreno non si presti a quel genere di coltura?

Non sarà inopportuno che nella legge vi sia qualche disposizione che contempra questo caso speciale, ma frequentissimo.

Confesso però che non avendo letto attentamente tutta la legge, potrebbe darsi che il caso fosse contemplato in altro articolo; ma se non lo fosse, mi parrebbe opportuno che si facesse un'aggiunta a questo riguardo.

Presidente. Se non vi sono ulteriori osservazioni, metto ai voti l'articolo tale quale sta, e di cui darò nuova lettura.

(Vedi sopra).

Metto ai voti quest'articolo, chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 61. Il proprietario il quale, in boschi vincolati, tagli piante in contravvenzione al sistema di economia, o le guasti, o vi proceda ad altri atti non permessi, sarà punito come se avesse operato nella proprietà altrui. »

(Approvato).

« Art. 62. Quando i tagli o guasti di cui sovra si commettano da chi non sia proprietario del fondo sarà applicata la pena di simili fatti commessi nelle proprietà altrui coll'aumento di metà. »

(Approvato).

« Art. 63. Per lo sradicamento di una pianta operato sia dal proprietario, sia da estraneo, la pena sarà doppia di quella del taglio.

« Lo sradicamento di ceppi sarà punito con multa non maggiore di lire 1000. »

(Approvato).

« Art. 64. Alle pene stabilite negli articoli precedenti potrà secondo la gravità dei casi, essere aggiunta quella del carcere, non eccedente un anno. »

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Mi pare che in tutta questa legge le pene che sono state sanzionate, almeno fino a quest'articolo, non sono che pene di ammenda.

Ora nel Codice penale vi è una regola generale per il mutamento dell'ammenda in carcere, quando l'ammenda non possa essere soddisfatta. Se mal non ricordo, questo mutamento, credo non possa essere maggiore non so se di tre o sei mesi; non ricordo, dico, in questo momento la disposizione precisa, ma si può verificare. Ora, a me sembra che questa disposizione dell'articolo 64, che mette come pena aggiunta la pena del carcere, da potersi estendere fino a un anno, sia qualche cosa che non corrisponda al concetto della legge nelle sue disposizioni precedenti; sia anche qualche cosa di esagerato, e che si allontani troppo dalle disposizioni del Codice penale perocchè la pena accessoria in moltissimi casi verrebbe ad esser maggiore della pena principale.

Aggiungete che poc' anzi si è votata la disposizione

dell'articolo 58, il quale ha stabilito una presunzione di dritto, pel reato di dissodamento e di coltivazione, contro il proprietario del fondo, da farlo riputare colpevole finchè egli non dimostri il contrario. Ora, aggiungere la pena del carcere fino ad un anno, che può essere applicata ad arbitrio del giudice, e sopra una presunzione, mi pare cosa molto grave.

Io prego quindi i membri della Commissione, che sono eminenti giureconsulti, ed uomini informati a sentimenti di umanità e progresso, a considerare se questo articolo non abbia qualche cosa di troppo grave, e se non sia miglior consiglio o toglierlo affatto, o ridurlo almeno a proporzioni assai più miti.

Senatore Mamell. Qui non si tratta di sostituire la pena corporale del carcere alla multa, ma di aggiungere a questa la pena corporale del carcere ad arbitrio del giudice, secondo la gravità delle circostanze, dentro il limite fissato.

Come varie sono queste, così diverso deve essere il grado della pena ad arbitrio del Tribunale che deve infliggerla.

Pur troppo i Tribunali si tengono per lo più al grado infimo; e se talvolta applicano pena maggiore, rarissima volte però vanno sino al massimo, come l'esperienza dimostra; moderazione questa degna di tutta lode, che mi dà piena fiducia per non temere che si abusi di questo arbitrio.

Presidente. Metto ai voti l'articolo quale è proposto dalla Commissione: lo rileggo:

« Art. 64. Alle pene stabilite negli articoli precedenti potrà secondo la gravità dei casi, essere aggiunta quella del carcere, non eccedente un anno. »

Metto ai voti l'articolo.

(Dopo prova e controprova non è approvato)

Passiamo al « CAPO II. — Disposizioni comuni a tutti i boschi ».

« Art. 65. Chiunque tagli nei boschi o ne estragga alberi che non gli appartengono aventi un decimetro di circonferenza od oltre, soggiacerà ad una pena pecuniaria raggugliata in ragione della circonferenza e della specie delle piante, a norma della tabella A annessa alla presente legge. »

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montanari. Siccome entriamo in un nuovo capitolo, io proporrei di rimandare a domani la discussione.

Presidente. Propone sia sospesa la discussione di quest'articolo?

Senatore Montanari. Propongo si rimandi la discussione del progetto di legge alla prima seduta.

Senatore Mamell. Siccome questo titolo è relativo a disposizioni speciali per i boschi vincolati, i quali formano pure oggetto delle disposizioni del Titolo quinto rinviato alla Commissione, la prudenza consiglia di non andare innanzi finchè la Commissione stessa non abbia deliberato sulla parte riservata.

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Ho proposto la sospensione della discussione non solo sopra quest'articolo ma su tutto il Capo II, perchè entriamo in un'altra materia che tratta delle proprietà boschive non vincolate; e siccome pare che la Commissione voglia trattare questa materia un altro giorno, come lo ha dimostrato col domandare il rinvio dell'esame del Titolo 5° ad altra

seduta, io per conseguenza ho proposto che per quest'oggi si sospendesse la discussione anche su questo Capo II.

Presidente. La discussione adunque sarà rimandata a venerdì alle ore due, poichè domani è giorno festivo e per altra parte la Commissione deve fare nuovi studii sugli articoli lasciati in sospenso.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).